



STUDIO
COMMERCIALE
GIAMBI

STUDIO COMMERCIALE GIAMBI
CF GMBDNL67B44D704V P. IVA 02002740393
Via Trieste, 90/A - 48122 Ravenna (RA)
TEL +39 0544 590759 FAX +39 0544 590758
www.studiocommercialegiambi.it

circolare n. 1 del 27 giugno 2019

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate - cosa cambia dal 1° luglio 2019

*Gentile Cliente,
Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti sulla fatturazione elettronica in particolare relativamente alla data da indicare in fattura a decorrere dal 1° luglio 2019*

Fattura immediata

La **fattura immediata** può essere emessa **entro 10 giorni** dalla data di effettuazione dell'operazione (anziché entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione). In merito si evidenzia che nell'ambito del DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita" in corso di conversione, è previsto l'allungamento a 12 giorni del predetto termine.

Ciò significa che, anche se l'operatore decidesse di "emettere" la fattura elettronica via SdI non entro le ore 24 del giorno dell'operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 10 giorni, **la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione** e i 10 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del *file* della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

Calando in un esempio concreto quanto appena scritto, a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura "immediata" che la documenta potrà essere:

- emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che "data dell'operazione" e "data di emissione" coincidano ed il campo "Data" della sezione "Dati Generali" sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
- generata il giorno dell'operazione e trasmessa allo SdI entro i 10 giorni successivi (in ipotesi l'8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo "Data" della sezione "Dati Generali" del *file*) sempre con la data dell'operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);
- generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l'operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo "Data" della sezione "Dati Generali" del *file*) sempre con la data dell'operazione (28 settembre 2019).





Fattura Differita

L'Agenzia precisa che l'introduzione della possibilità di emettere la fattura immediata entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione sopra illustrata non fa venir meno e non modifica quanto disposto dall'art. 21, comma 4, DPR n. 366/72 che disciplina, in particolare, l'emissione della c.d. "fattura differita".

Resta quindi fermo che, per le cessioni / prestazioni effettuate nello stesso mese al medesimo acquirente / committente, documentate da un ddt o da altro documento analogo, **è possibile emettere la fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione, indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il **dettaglio delle operazioni effettuate nell'apposita sezione del tracciato xml (punto 2.8.1)**.

Ai fini della compilazione della fattura differita, con particolare riferimento all'indicazione della data, va evidenziato che l'Agenzia specifica che:

"laddove la norma già contempra l'obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione

dell'operazione – come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale ... ovvero da un documento di trasporto o da altro idoneo ... – sia possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via SdI, quella dell'ultima operazione".

Volendo esemplificare, qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un'unica fattura ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, **valorizzando la data della fattura (campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file) con la data dell'ultima operazione** (28 settembre 2019).

Annotazione delle fatture emesse

Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione

- fatture immediate: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni;

Operazione effettuata il 28/09/2019 e fattura immediata trasmessa l'8/10/2019. La registrazione della fattura attiva dovrà avvenire entro il 15/10/2019 e l'IVA a debito di tale fattura concorrerà alla liquidazione del mese di settembre (da effettuarsi entro il 16/10)





- fatture differite (art. 21, co. 4, 3° periodo, lett. b) DPR 633/1972): entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese.

Riprendendo l'esempio formulato precedentemente, si avrà che la fattura trasmessa l'8 ottobre 2019, per un'operazione del 28 settembre, potrà essere annotata entro il 15 ottobre con riferimento al mese precedente (settembre), concorrendo alla relativa liquidazione dell'IVA (ad esempio, per i contribuenti che procedono su base mensile, entro il 16 ottobre con riferimento a settembre).

Data da indicare nel registro fatture emesse

Ancorché il Legislatore non abbia modificato il comma 2 del citato art. 23, ai sensi del quale "per ciascuna fattura devono essere indicati il **numero progressivo e la data di emissione** di essa", nella Circolare in esame l'Agenzia giunge alla conclusione che, "alla luce del mutato quadro tecnico-normativo ... considerata altresì la finalità dell'articolo 23 ... volto, in primo luogo, alla corretta liquidazione dell'imposta", **è possibile indicare nel registro delle fatture emesse la data riportata nel campo "Data"** del file della fattura elettronica. In altre parole, quindi, in sede di annotazione della fattura **nel registro fatture emesse è possibile riportare la data di effettuazione dell'operazione** (riportata nel campo "Data" della fattura stessa) e non la data di emissione della fattura. Ciò è ammesso anche per le fatture cartacee e per quelle elettroniche transitate da canali diversi dal SdI.

Distinti saluti

